



sarebbe stata superflua se si fosse inteso confermare i criteri delle vigenti disposizioni in materia di liquidazione di società ed enti nel senso che, in caso di risultanze passive, i partecipanti sono tenuti a rispondere fino a concorrenza della propria partecipazione. Si deve, pertanto, ritenere che con la norma proposta con l'art. 3, il cui significato non appare dubbio, s'intende derogare ai suddetti criteri in materia di liquidazione e stabilire l'obbligo per i partecipanti a rispondere pro-quota delle risultanze passive qualunque sia l'ammontare delle stesse.

È evidente che con la suddetta norma si sancirebbe un principio che non sembra accettabile dagli enti partecipanti nel caso specifico e che renderebbe perplessi tutte le volte che enti pubblici e privati sono chiamati [chiamati] a partecipare alla costituzione di enti di diritto pubblico, e ciò per le incertezze che tali partecipazioni presenterebbero. Che se poi una tale innovazione dovesse essere giustificata da superiori ragioni di ordine pubblico, la gravità della innovazione stessa suggerirebbe l'imp